



**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I SUSSIDI COMUNALI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI**

Il Municipio di Melide richiamati gli articoli 192 LOC e 44 RALOC

**ordina:**

**Scopo**

**Art. 1**

<sup>1</sup>La presente ordinanza disciplina l'erogazione da parte del Municipio di sussidi comunali in favore di associazioni riconosciute.

<sup>2</sup>Sono espressamente escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza la messa a disposizione di infrastrutture o altre forme di prestazioni in natura fornite dal Comune a sostegno di attività di interesse pubblico promosse da gruppi o associazioni.

**Definizione**

**Art. 2**

<sup>1</sup>Sono considerate associazioni riconosciute tutti i gruppi e società che promuovono attività sportive, culturali, sociali, ricreative e/o turistiche il cui interesse pubblico è riconosciuto dal Municipio secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.

<sup>2</sup>Sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza i gruppi politici.

**Riconoscimento  
a) condizioni**

**Art. 3**

Può ottenere il riconoscimento comunale ai sensi della presente ordinanza ogni gruppo o associazione che non persegue scopo di lucro. Per il riconoscimento vengono tenuti in considerazione i seguenti requisiti del richiedente:

- a) ha la sede e svolge la sua attività prevalentemente a Melide;
- b) conta tra i propri membri un numero importante di soci attivi domiciliati a Melide;
- c) svolge una importante attività di formazione, in particolare a favore dei giovani;
- d) esercita una attività a livello agonistico;
- e) è affiliata ad una federazione a livello cantonale o nazionale;
- f) contribuisce in modo sensibile alla promozione dell'immagine del Comune in campo sportivo, culturale, sociale o turistico.

MUNICIPIO

**b) domanda**

**Art. 4<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Municipio unitamente ai seguenti documenti:

- a) copia dello statuto dell'associazione;
- b) designazione del presidente o della persona responsabile



dell'attività;

c) consuntivo dell'anno precedente;

d) documentazione e dati comprovanti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.

<sup>2</sup>Eventuali documenti o informazioni supplementari potranno essere richiesti dal Municipio in ogni momento.

**c) decisione**

**Art. 5**

<sup>1</sup>La decisione in merito al riconoscimento è di competenza del Municipio che valuta la domanda in funzione del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 e dell'effettivo interesse pubblico dell'attività svolta dall'associazione.

<sup>2</sup>La decisione è presa entro due mesi dalla presentazione della domanda e l'eventuale riconoscimento dà diritto ad un sussidio a partire dal successivo anno civile.

**d) conseguenze**

**Art. 6<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>In generale, l'associazione riconosciuta si impegna a proseguire la propria attività in modo da continuare ad adempiere, per quanto possibile, le condizioni di cui all'art. 3.

<sup>2</sup>Inoltre si impegna a fornire annualmente al Municipio, entro la fine del mese di marzo, i dati finanziari relativi alla propria attività.

**e) revoca**

**Art. 7**

<sup>1</sup>Qualora ritenesse che non siano più adempiute le condizioni necessarie o non siano rispettati gli obblighi di informazione, il Municipio ha la facoltà di revocare il riconoscimento.

<sup>2</sup>La revoca deve essere immediatamente comunicata all'associazione e decorre dall'inizio dell'anno civile successivo

**Finanziamento**

**Art. 8<sup>3</sup>**

Il finanziamento dei sussidi elargiti sulla base della presente ordinanza avviene tramite la concessione di un apposito credito a preventivo da parte del Consiglio comunale.

**Ammontare dei contributi annuali**

**Art. 9<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>L'ammontare del contributo annuo alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 3 è stabilito indistintamente in Fr. 200.-.

<sup>2</sup>Il versamento del sussidio avviene entro la fine del mese di marzo.

<sup>3</sup>abrogato.

**Contributi straordinari ad associazioni riconosciute**

**Art. 10<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Su richiesta motivata da parte di una associazione riconosciuta, da inoltrare entro il 31 marzo, il Municipio può concedere un contributo straordinario.





MELIDE

<sup>2</sup>abrogato.

<sup>3</sup>L'ammontare del contributo straordinario non può superare Fr. 2'000.- annui per ogni associazione e sarà erogato, mediante un versamento unico.

**Garanzia di copertura dei costi**

**Art. 11<sup>6</sup>**

A giudizio del Municipio, i contributi straordinari possono pure essere concessi sotto forma di garanzia di copertura del deficit fino a concorrenza di un importo massimo preventivamente stabilito.

**Ricorsi**

**Art. 12**

Contro le decisioni del Municipio riguardanti l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.

**Abrogazioni**

**Art. 13**

La presente ordinanza abroga ogni precedente disposizione ad essa contraria.

**Entrata in vigore**

**Art. 14**

La presente ordinanza entra in vigore con effetto 1.1.2011, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

**II MUNICIPIO**

---

<sup>1</sup> Art. 4 cpv. 1 lett. c) – modificato RM 1020 del 24.9.2012 – pubblicazione dal 26.9.2012 al 11.10.2012

<sup>2</sup> Art. 6 cpv. 2 – modificato RM 1020 del 24.9.2012 – pubblicazione dal 26.9.2012 al 11.10.2012

<sup>3</sup> Art. 8 – modificato RM 1020 del 24.9.2012 – pubblicazione dal 26.9.2012 al 11.10.2012

<sup>4</sup> Art. 9 cpv. 3 – abrogato RM 1020 del 24.9.2012 – pubblicazione dal 26.9.2012 al 11.10.2012

<sup>5</sup> Art. 10 cpv. 1 e cpv. 3 modificati, cpv. 2 abrogato RM 1020 del 24.9.2012 – pubblicazione dal 26.9.2012 al 11.10.2012

<sup>6</sup> Art. 11 modificato RM 1020 del 24.9.2012 – pubblicazione dal 26.9.2012 al 11.10.2012

---

---

---